

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI MONFALCONE.

CIG: 72915823D1

STAZIONE APPALTANTE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio porti e navigazione interna.

Indirizzo: via Carducci n. 6 – 34126 Trieste

Punti di contatto:

- Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Magda Uliana, tel. 0403774721, email: magda.uliana@regione.fvg.it;
- Responsabile procedura di gara: dott. Marco Padrini, tel. 040.3774514, email: marco.padrini@regione.fvg.it;
- Responsabile amministrativo dell'istruttoria: dott.ssa Diana Luddi, tel. 0434.529421, email: diana.luddi@regione.fvg.it;
- Responsabile tecnico dell'istruttoria: ing. Giulio Pian, tel. 040.3774923, email: giulio.pian@regione.fvg.it;
- PEC: territorio@certregione.fvg.it;

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.fvg.it.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. di seguito <<Codice>>.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i. e delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del medesimo decreto, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del 14/09/16, n. 973.

L'offerta dovrà essere articolata in un'Offerta Tecnica e in un'Offerta Economica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un massimo di 80 (ottanta) punti all'Offerta tecnica e di 20 (venti) punti all'Offerta economica, suddivisi nei criteri e sub criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha ad oggetto la pianificazione, la progettazione ed il coordinamento tecnico scientifico del Piano Regolatore del Porto di Monfalcone.

Ai fini dell'offerta sono valide le disposizioni di cui al "Disciplinare di incarico" e le prescrizioni dei contenuti minimi progettuali indicati nel documento tecnico allegato allo stesso.

Nello specifico il Piano dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 6 della legge regionale 12/2012, di cui all'art. 5 della legge 84/1994 e delle "Linee Guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 2004, nonché tenere conto degli atti di indirizzo della Giunta regionale (DGR 2264 del 28 novembre 2014), degli

obiettivi e azioni di Piano presenti nel Rapporto preliminare (DGR 2094 del 23 ottobre 2015) e delle risultanze emerse dalle consultazioni preliminari di VAS.

Qualora in sede di svolgimento della gara, e prima della sua conclusione, dovesse essere emanata una fonte normativa o interpretativa di qualsiasi livello che varia i contenuti minimi degli elaborati progettuali, il concorrente dovrà necessariamente adeguare gli elaborati alle nuove prescrizioni e consegnare un progetto conforme ai nuovi dettami, anche se più onerosi. Il concorrente nulla dovrà pretendere per tale adeguamento.

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la funzionalità del servizio è data dalla prestazione nel suo complesso.

LUOGO DI ESECUZIONE

Ambito portuale di Monfalcone.

IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA

L'importo a base di gara previsto per l'affidamento del servizio, come determinato ai sensi del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, ammonta a **€ 247.538,54** (diconsi euro duecentoquarantasettemilacinquecentotrentotto/54), oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, non sono previsti costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza per il presente appalto, trattandosi di affidamento di servizi professionali.

Con riferimento all'importo posto a base di gara si precisa che il compenso discrezionale è stato determinato sulla base del preciso programma di lavoro di cui al disciplinare di incarico e le prestazioni richieste previste nel Piano sono state quantificate in ragione delle tariffe di cui al sopracitato DM 17 giugno 2016. Il suddetto importo viene descritto dettagliatamente nell'allegato denominato *"Calcolo del compenso professionale per lo svolgimento del Servizio tecnico di pianificazione, progettazione e coordinamento tecnico scientifico del PRP del porto di Monfalcone"*.

L'importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall'offerta economica, oltre agli oneri di legge.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a "corpo" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. dddd), D.lgs. 50/16 e s.m.i..

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo di esecuzione del contratto è pari al tempo necessario all'approvazione del Piano in oggetto.

Indicativamente:

- il tempo per la redazione del Piano viene stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi secondo le tempistiche indicate all'art. 4 punti 4.2.a e 4.2.b del "Disciplinare di incarico";
- devono essere considerate anche le tempistiche necessarie all'espletamento delle attività di aggiornamento, di adeguamento, di integrazione della documentazione di Piano in conseguenza degli esiti delle fasi di confronto, di consultazione e dei necessari passaggi agli organi consultivi fino all'approvazione del Piano stesso, come indicato all'art.4 punto 4.4 del "Disciplinare di incarico";
- l'Amministrazione regionale si pone l'obiettivo di addivenire all'adozione del PRP entro il 31 dicembre 2018, dove per adozione si intende il formale passaggio in Giunta regionale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2012.

Dall'articolazione temporale sopra indicata sono esclusi i tempi necessari all'Amministrazione regionale per le attività di propria competenza.

Pertanto l'incarico si ritiene concluso con l'approvazione del Piano.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi regionali.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il presente disciplinare di gara, con i suoi modelli e allegati, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- Disciplinare di incarico per l'espletamento del servizio e suo Allegato tecnico;
- Atti di indirizzo per la redazione del PRP di Monfalcone (di cui alla DGR 2264/2014);
- Rapporto preliminare (di cui alla DGR 2094/2015);
- Studio denominato "Porto di Monfalcone: analisi attuale e prospettive future di sviluppo";
- "Piano Regolatore del Porto di Monfalcone" del 1972 e Variante del 1979 (attualmente vigente).

Tra la documentazione di gara la Stazione appaltante mette a disposizione anche la proposta di Variante del 2005 del Piano Regolatore del Porto di Monfalcone, oggetto di parere positivo del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che potrà essere visionata con le modalità indicate all'art. 3 del presente disciplinare ed eventualmente potrà essere estratta copia della documentazione indicata dai concorrenti.

Art. 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

In un plico chiuso, sigillato e siglato dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- una prima busta recante la dicitura: **"Busta A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"** contenente la documentazione amministrativa indicata all'art. 2 del presente disciplinare;
- una seconda busta, chiusa, sigillata e siglata, recante la dicitura **"Busta B – OFFERTA TECNICA"** e contenente quanto richiesto all'art. 6 del presente disciplinare;
- una terza busta, chiusa, sigillata e siglata, recante la dicitura **"Busta C – OFFERTA ECONOMICA"** e contenente quanto richiesto all'art. 7 del presente disciplinare;

Tali buste dovranno essere chiuse, sigillate e controfirmate sul lembo naturale di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Tale prescrizione è prevista a **pena di esclusione** per le Buste "B" e "C", mentre, qualora la documentazione amministrativa, pur non inserita nella Busta "A", si trovi comunque all'interno del plico (NON nelle Buste "B" e "C"), ciò non determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili.

Il plico, come sopra confezionato, dovrà pervenire, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, **entro il termine perentorio del giorno 08/01/2018** esclusivamente al seguente indirizzo:

**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio,
Servizio porti e navigazione interna
Ufficio Protocollo (primo piano)
via Carducci n. 6 – 34126 Trieste**

Se presentata a mano la stessa dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Direzione centrale infrastrutture e territorio, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

La busta deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: ***"NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA relativa all'affidamento del servizio tecnico di pianificazione, progettazione e coordinamento tecnico scientifico del Piano Regolatore del Porto di Monfalcone – CIG 72915823D1"***.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. Detta ultima prescrizione non è tassativa ma qualora la mancanza o l'inesattezza della stessa comporti l'apertura della busta fuori della sede della gara ciò determinerà l'esclusione automatica del concorrente dalla gara stessa senza responsabilità alcuna da parte dell'Ente.

L'apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si terrà a partire dalle ore **10.00** del giorno **10/01/2018** nella sede di via Carducci n. 6 – 34126 Trieste (stanza e piano saranno comunicati dalla portineria all'ingresso) della Direzione centrale infrastrutture e territorio, secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente disciplinare.

Non sono ammesse domande di partecipazione e offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti Temporanei di Professionisti, Consorzi ordinari, ...), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione e documenti amministrativi

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 46 comma primo del D.Lgs. 50/2016, i soggetti ammessi a partecipare sono i seguenti:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: professionisti singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i Consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Sono inoltre ammessi a partecipare i soggetti che svolgono attività professionale nelle forme riconosciute dall'art. 12 della L. 81/2017 (reti di esercenti la professione, consorzi stabili professionali, associazioni temporanee professionali).

Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- i professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
 - b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
 1. disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
 2. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante.
 4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
 5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - a) i soci;

- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

- per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

E' prevista la presenza del giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 263/2016.

- per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di gara (art. 48 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 o, se già costituito, rispetto all'atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all'art. 95, del D.lgs. 159/2011 ed ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento. In tali casi entrambi i concorrenti sono esclusi dalla gara.

Gli operatori economici, aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle "black list" di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e della Finanze (art. 37 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta

1) l'identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;

- a.4. nel caso Società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.):
- a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
- a.4.2. il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;
- a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
- a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
- b.1. professionisti dipendenti;
- b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4 (quattro) soci;
- 2) che i soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice:
- a. non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- 3) l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice ovvero che alla stessa procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
- 4) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- Capacità economico e finanziaria:

a) Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura (compresi i servizi attinenti alla pianificazione) espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara per un importo totale **almeno pari a due volte** l'importo posto a base di gara e quindi **almeno pari a € 495.077,08** (diconsi euro quattrocentonovantacinquemilasettantasette/08).

- Capacità tecniche e professionali:

b) Aver espletato, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari 0,5 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

Categoria opera	Codici – ID D.M. 17.06.2016	CLASSI E CATEGORIE L.143/1949	IMPORTO DI LAVORI	IMPORTO DI QUALIFICAZIONE	OGGETTO DEL SERVIZIO
-----------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------------

INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'	V.02	VI/a	€ 71.000.000,00	€ 35.500.000,00	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
STRUTTURE	S.03	I/g	€ 11.520.000,00	€ 5.760.000,00	

c) Aver espletato, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, servizi di pianificazione urbanistica per un importo globale **pari a 0,6 volte l'importo a base di gara** e quindi pari a **€ 148.523,12** (diconsi euro centoquarantaottomilacinquecentoventitre/12).

d) Avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato, sia afferente ad un singolo studio di progettazione, sia nell'ambito di un eventuale raggruppamento di professionisti, negli ultimi cinque anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 12 unità, corrispondente a due volte il numero di unità minimo stimato dalla Stazione appaltante per lo svolgimento dell'incarico (pari a 6), che afferiscono al coordinamento del progetto e alle seguenti discipline tecniche:

- trasporti marittimi;
- ingegneria marittima (portuale e costiera);
- ingegneria dei trasporti e logistica;
- geotecnica;
- ingegneria ambientale;
- urbanistica e pianificazione territoriale;
- aspetti economici, finanziari e sociali;
- sicurezza;
- aspetti energetici.

Con riferimento ai Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale si precisa che la mandataria deve possedere in ogni caso i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, come di seguito riportato.

Con riferimento al requisito a):

- tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura superiore alle mandanti e la restante parte dalle mandanti nel loro complesso.

Con riferimento ai requisiti b) e c):

- tali requisiti dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura superiore alle mandanti e la restante parte dalle mandanti nel loro complesso.

Con riferimento al requisito d):

- tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura superiore alle mandanti e la restante parte dalle mandanti nel loro complesso.

In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio non ancora costituito non vi deve essere coincidenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione della prestazione tuttavia non è possibile in caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio da costituire che i soggetti svolgano una prestazione per un valore superiore alla qualificazione posseduta.

In caso di Raggruppamenti temporanei di tipo verticale si precisa che la mandataria dovrà possedere in ogni caso il requisito di cui alla lettera c).

In caso di Raggruppamenti temporanei di tipo misto si precisa che la mandataria dovrà possedere in ogni caso il requisito di cui alla lettera c) in misura prevalente rispetto alle mandanti.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti per Committenti sia pubblici che privati.

I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai Committenti pubblici e/o privati.

Con riferimento al personale minimo previsto per la prestazione del servizio posto a base di gara si specificano di seguito i ruoli previsti:

FUNZIONI	Unità di personale
Coordinatore del PRP di Monfalcone – ingegnere o architetto o pianificatore;	1
Responsabile relativo agli aspetti inerenti ai trasporti marittimi – ingegnere o dottore laureato in economia e commercio	1
Responsabile aspetti inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale – ingegnere o architetto o pianificatore	1
Responsabile aspetti di programmazione portuale – ingegnere	1
Responsabile aspetti inerenti l'ingegneria dei trasporti e la logistica – ingegnere	1
Responsabile aspetti inerenti l'ingegneria marittima (portuale e costiera) e aspetti meteomarinari – ingegnere	1
Responsabile aspetti inerenti le condizioni di navigabilità e agibilità portuale – ingegnere	1
Responsabile aspetti inerenti l'ingegneria ambientale e la geotecnica – ingegnere	1
Responsabile per gli aspetti economici, finanziari e sociali – economista o ingegnere o architetto o pianificatore	1
Responsabile aspetti inerenti la sicurezza – ingegnere o architetto	1
Responsabile per gli aspetti energetici – ingegnere o architetto	1
Totale	11

Un singolo professionista potrà ricoprire al massimo due dei ruoli sopra indicati ad eccezione del professionista che sarà designato quale Coordinatore del PRP il quale non potrà ricoprire alcun altro ruolo. Pertanto il numero minimo di personale necessario per lo svolgimento del servizio a base di gara è stimato in numero 6 unità.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Nella busta A presentata devono essere contenuti i seguenti documenti amministrativi:

1. istanza di partecipazione secondo il Modello di cui all'**Allegato 1** al presente disciplinare, da utilizzare alternativamente a seconda della forma dell'operatore economico di cui all'art. 45, D.lgs. 50/16 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

2. documento di gara unico europeo (DGUE) utilizzando il formulario allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 16/07/16, n. 3 (pubblicata in G.U.R.I. - serie generale-dd. 27/07/16 n. 174) per la cui compilazione si rinvia ad un'attenta lettura della stessa. Nell'ambito del DGUE il concorrente attesta – secondo le forme del D.P.R. 445/00 e s.m.i. – di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80, D.lgs. 50/16 e s.m.i. e di soddisfare i requisiti di selezione richiesti dal bando ai sensi dell'art. 83, D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti in **Allegato 2** il **formulario DGUE**, nel quale sono barrate le informazioni non necessarie alla presente procedura. Al DGUE deve essere allegata copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore trattandosi di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i..

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avallimento;
 - indicazione, ai sensi dell'art. 105 comma 4 dei servizi che il concorrente intende subappaltare;
 - indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) anche se non inseriti nel casellario informatico riferiti all'operatore economico in quanto persona giuridica o ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 80 comma 3;
 - i requisiti di qualificazione di capacità economico e finanziaria e capacità tecniche e professionali.
- In caso di concordato preventivo con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 186- bis, R.D. 267/42, fermi restando i divieti ivi previsti.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. e), D.lgs. 50/16 e s.m.i., per ciascun degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
- nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 46, co. 1, lett. f), D.lgs. 50/16 e s.m.i. il DGUE è compilato separatamente dal Consorzio e dalle Consorziati esecutrici ivi indicate.

Si precisa che l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l'Impresa è iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine dell'attività, la forma giuridica deve essere riportate nel DGUE, parte IV, sez. A.

Si evidenzia che nella parte III del DGUE non è necessario indicare i nominativi dei Soggetti di cui all'art.80 co. 3 per i quali ricorrono le ipotesi di cui all'art. 80, co. 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i. da individuarsi come segue:

- Società in nome collettivo: Socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: Soci accomandatari o direttore tecnico;
- Altri tipi di Società: i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico ed il Socio persona fisica, ovvero il Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro Soci. Se la Società ha due Soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i Soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) ; nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Per Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione lavori e di controllo devono intendersi i Soggetti che, pur non essendo membri degli organi Sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*) , di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, D.lgs. 231/01 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, co. 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si precisa che l'indicazione del nominativo dei Soggetti di cui ai co. 2 e 3, art. 80, D.lgs. 50/16 e s.m.i. verrà richiesta solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui le condanne si riferiscano a Soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

3. documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e Consorzi:

- Consorzi stabili, di Società di professionisti e di Società d'ingegneria anche in forma mista: atto costitutivo e statuto del Consorzio in originale o copia autenticata con indicazione delle Società che eseguono la prestazione;
- Raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- Consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica;

- 4. copertura assicurativa** per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;
- 5. dichiarazione d'impegno di un fideiussore**, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 58/98 e s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.lgs. 50/16 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario; ai sensi dell'art. 93, co. 8, D.lgs. 50/16 e s.m.i. la dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro Imprese, piccole e medie Imprese;
- 6. ricevuta del versamento** dell'importo di **Euro 20,00** relativo al contributo di cui all'art. 1, co. 65 e 67, Legge 266/05. Detto versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione del 21/12/16, n. 1377 dell'ANAC e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell'Autorità medesima. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, co. 67, Legge 266/05. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuati dall'Impresa capogruppo.
- 7. documentazione da produrre nel caso di avalimento:** oltre ad allegare un DGUE distinto, compilato dall'Impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 89, D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- 8. documento denominato PASSOE**, che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 20/12/12, n. 111 con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/13 e del 05/06/13 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, D.lgs. 50/16 e s.m.i. come disposto dall'art. 216, co. 13.
- 9. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di presa visione della documentazione** messa a disposizione dalla Stazione appaltante, compilato in originale e controfirmato dalla Stazione appaltante.

Relativamente all'**istanza di partecipazione di cui al punto 1)** si precisa che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 46, lett. f) del Codice dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4- quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Le dichiarazioni di cui al punto 2), ove non diversamente specificato, devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o dai procuratori dei soggetti interessati.

Alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 deve essere allegata copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore. Nel caso in cui il medesimo soggetto renda più dichiarazioni, è sufficiente allegare una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore, a prescindere dal numero delle sottoscrizioni.

Art. 3 – Sopralluogo obbligatorio, presa visione della documentazione, informazioni e chiarimenti

La documentazione di riferimento per la partecipazione alla gara, specificamente indicata nelle premesse del presente disciplinare, è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.fvg.it> alla sezione <http://bandigara.regione.fvg.it/BandiDiGaraEContratti/>. L'accesso è gratuito e i documenti sono liberamente scaricabili.

La documentazione relativa alla proposta di Variante al Piano Regolatore del Porto di Monfalcone del 2005 potrà essere visionata presso gli uffici della Stazione appaltante previo appuntamento da fissare con i punti di contatto indicati a pagina 1. Il concorrente potrà estrarre copia della documentazione.

Si precisa che il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell'offerta ed è pertanto obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, almeno 7 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, sia all'indirizzo PEC territorio@certregione.fvg.it sia agli indirizzi email dei punti di contatto indicati a pagina 1 del presente disciplinare, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico. La richiesta deve specificare l'indirizzo email cui indirizzare la convocazione e le utenze cellulari dei soggetti incaricati del sopralluogo. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo.

Gli incaricati devono presentarsi al sopralluogo muniti di un valido documento di riconoscimento.

Al sopralluogo gli incaricati devono consegnare in duplice copia l'apposito Modello in **Allegato 3** al presente disciplinare di gara, precompilato con i dati del soggetto interessato e corredato dalla documentazione attestante i poteri di rappresentanza.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

Il modello (allegato 3) sottoscritto anche dalla Stazione appaltante a conferma dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione della proposta di Variante Piano Regolatore del Porto di Monfalcone del 2005 dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa di gara di cui all'art. 2 punto 9) del presente disciplinare.

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere sia all'indirizzo PEC territorio@certregione.fvg.it sia agli indirizzi email dei punti di contatto indicati a pagina 1 del presente disciplinare almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente e comunque almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.fvg.it> al seguente link: <http://bandigara.regione.fvg.it/BandiDiGaraEContratti/>.

Il contenuto delle stesse ha valore di notifica agli effetti di legge. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sito.

Art. 4 - Avvalimento

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento. In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare come indicato al p.to 6, art. 2 del presente disciplinare il DGUE e la dichiarazione di cui al modello

in **Allegato 2**, dovranno produrre la documentazione di cui all'art. 89, co. 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i. qui di seguito elencata:

- una dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, specificatamente elencate, di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione con cui l'Impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o Consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avalimento devono riportare le risorse e i mezzi prestati in modo dettagliato e specifico.

Art. 5 – Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigenti leggi nei limiti dell'art. 31 comma 8 del Codice.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare nella sezione dedicata nel formulario DGUE in Allegato 2 i servizi che intende subappaltare.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

Art. 6 - Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” (punteggio max. 80 punti)

In una busta sigillata e siglata che rechi all'esterno la dicitura “B – OFFERTA TECNICA”, il concorrente presenta quanto di seguito indicato e relativo ai criteri di valutazione:

- una relazione denominata “**Merito tecnico**” per un numero massimo di 16 facciate complessive (formato A4, times new Roman 12, 25 righe per facciata) suddivisa in capitoli separati e distinti che abbiano ad oggetto quanto di seguito previsto con riferimento ai seguenti sub criteri:
 - B.1.1. “Infrastrutture marittime portuali”;
 - B.1.2 “Infrastrutture stradali”;
 - B.1.3 “Infrastrutture ferroviarie”;
 - B.1.4 “Pianificazione urbanistica”;
- una “**Relazione metodologica descrittiva**” per un numero massimo di 22 facciate complessive (formato A4, times new Roman 12, 25 righe per facciata) suddivisa in capitoli separati e distinti che abbiano ad oggetto quanto di seguito previsto con riferimento ai seguenti sub criteri:
 - B.2.1. “Economia dei trasporti marittimi e terrestri”;
 - B.2.2. “Organizzazione delle aree portuali per funzioni e destinazioni d'uso”;
 - B.2.3. “Pianificazione energetica e global supply chain”;
 - B.2.4. “Sicurezza portuale”;
 - B.2.5. “Gestione dei sedimenti marini dragati”;
 - B.2.6. “Coordinamento del gruppo di lavoro”;
- il **modello in Allegato 4** al presente disciplinare, debitamente compilato, relativo al criterio di valutazione **B.3 – Attivazione di un CAB regionale**.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 53 co. 5 lettera a (segreti tecnici o commerciali), l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso.

Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, o un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, tutte le relazioni e/o le dichiarazioni devono essere sottoscritti, a titolo di incondizionata accettazione di quanto offerto, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete l'offerta degli elementi qualitativi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Relativamente ad uno o a tutti i criteri o sub criteri di valutazione la mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della documentazione allegata non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti e l'esclusione dal confronto a coppie per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

Nel caso sopra precisato, l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per l'affidatario l'obbligo di svolgere la prestazione secondo quanto indicato nel Disciplinare d'incarico posto a base di gara.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto; conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel disciplinare posto a base di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è **adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.**

Nel seguito si riportano, ai fini dell'art. 95 co. 14 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i contenuti degli elementi e sub- elementi dell'offerta tecnica.

AVVERTENZE

- **L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.**

Criterio di valutazione B.1 – “Merito tecnico” (punteggio max. 35 punti).

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub criteri:

- sub criterio B.1.1 – “Infrastrutture marittime portuali” – sub peso 10 punti;
- sub criterio B.1.2 – “Infrastrutture stradali” – sub peso 5 punti;
- sub criterio B.1.3 – “Infrastrutture ferroviarie” – sub peso 8 punti;
- sub criterio B.1.4. – “Pianificazione urbanistica” – sub peso 12 punti;

Sub criterio B.1.1 – “Infrastrutture marittime portuali” – sub peso 10 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) due servizi svolti attinenti all'architettura e all'ingegneria per la realizzazione di infrastrutture marittime portuali con particolare riferimento ai porti commerciali e alle infrastrutture per la gestione intermodale del trasporto merci.

Possono essere allegati inoltre, e non vengono conteggiate tra le facciate dedicate, al massimo n. 4 facciate formato A3 per ogni servizio svolto recanti rappresentazioni grafiche attinenti ai servizi stessi.

La relazione metodologica sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.1.2 – “Infrastrutture stradali” – sub peso 5 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) due servizi svolti anche attinenti all'architettura e all'ingegneria, per la realizzazione di infrastrutture stradali con particolare riferimento alla predisposizione di studi sulle analisi dei flussi viabilistici finalizzate alla pianificazione e/o alla pianificazione e/o la progettazione di dette infrastrutture, con particolare riferimento all'inserimento territoriale di scala di area vasta e di scala regionale, nonché agli aspetti inerenti l'intermodalità.

Possono essere allegati inoltre, e non vengono conteggiate tra le facciate dedicate, al massimo n. 4 facciate formato A3 per ogni servizio svolto recanti rappresentazioni grafiche attinenti ai servizi stessi.

La relazione metodologica sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.1.3 – “Infrastrutture ferroviarie” – sub peso 8 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) due servizi svolti anche attinenti all'architettura e all'ingegneria, per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie con particolare riferimento alla predisposizione di studi sulle analisi dei flussi ferroviari finalizzate alla pianificazione e/o alla progettazione di dette infrastrutture, con particolare riferimento alle realtà portuali, nonché all'inserimento territoriale di scala di area vasta e di scala regionale, nonché agli aspetti inerenti l'intermodalità.

Possono essere allegati inoltre, e non vengono conteggiate tra le facciate dedicate, al massimo n. 4 facciate formato A3 per ogni servizio svolto recanti rappresentazioni grafiche attinenti ai servizi stessi.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.1.4. – “Pianificazione urbanistica” – sub peso 12 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) due servizi svolti attinenti alla pianificazione urbanistica, con particolare riferimento agli ambiti portuali e/o di sviluppo industriale.

Possono essere allegati inoltre, e non vengono conteggiate tra le facciate dedicate, al massimo n. 4 facciate formato A3 per ogni servizio svolto recanti rappresentazioni grafiche attinenti ai servizi stessi.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Criterio di valutazione B.2 – “Relazione metodologica descrittiva ” - punteggio massimo 40 punti

Il presente elemento di valutazione, finalizzato a valutare le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, si suddivide nei seguenti sub elementi:

B.2.1 “Economia dei trasporti marittimi e terrestri” – sub peso 6 punti;

B.2.2 “Organizzazione delle aree portuali per funzioni e destinazioni d'uso” - sub peso 10 punti;

B.2.3 “Pianificazione energetica e global supply chain” – sub peso 5 punti;

B.2.4 “Sicurezza portuale” – sub peso 5 punti;

B.2.5 “Gestione dei sedimenti marini dragati” – sub peso 6 punti;

B.2.6 “Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro” – sub peso 8 punti.

Sub criterio B.2.1 – “Economia dei trasporti marittimi e terrestri” – sub peso 6 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) le modalità con le quali intende affrontare, nella redazione del Piano in oggetto, gli aspetti legati all'economia dei trasporti intermodali marittimi e terrestri da sviluppare nel porto, tenendo conto della scala di sistema portuale regionale.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.2.2 – “Organizzazione delle aree portuali per funzioni e destinazioni d'uso” – sub peso 10 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) le modalità con le quali intende affrontare, nella redazione del Piano in oggetto, gli aspetti legati alla organizzazione delle aree portuali sulla base delle funzioni e delle destinazioni d'uso delle stesse attinenti in particolare alle attività logistiche, commerciali e connesse, tenendo conto degli atti di indirizzo della Giunta regionale (DGR 2264/2014), degli obiettivi e azioni di Piano presenti nel Rapporto preliminare (paragrafo 4.4) approvato con DGR 2094/2015.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.2.3 – " Pianificazione energetica e global supply chain" – sub peso 5 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 3 facciate) le modalità con le quali intende affrontare, nella redazione del Piano in oggetto, la gestione ed il monitoraggio energetico nonché delineare una pianificazione energetica ed ambientale del porto, anche tenendo conto degli aspetti legati alla global supply chain. Le modalità offerte devono essere finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e alla promozione dell'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.2.4 – " Sicurezza portuale" – sub peso 5 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 3 facciate) le modalità con le quali intende affrontare, nella redazione del Piano in oggetto, gli aspetti legati alla "safety" portuale, che deve tener conto della possibile presenza di insediamenti riconducibili ad attività che comportino rischi di incidenti rilevanti, della prevenzione incendi e della gestione delle emergenze, nonché gli aspetti inerenti alla "security" portuale, ossia l'individuazione dei rischi e la redazione di Piani di sicurezza portuali attraverso l'adozione di azioni preventive ed interventi infrastrutturali volti a diminuire l'entità del rischio, promuovendo i più elevati standard di sicurezza.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.2.5 – " Gestione dei sedimenti marini dragati" – sub peso 6 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) le modalità con le quali intende affrontare, nella redazione del Piano in oggetto, gli aspetti legati alla gestione dei sedimenti marini dragati: valutazione della tipologia dei sedimenti, stima dei volumi e modalità di smaltimento e/o reimpiego.

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Sub criterio B.2.6 – " Coordinamento del gruppo di lavoro" – sub peso 8 punti

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate) le modalità con le quali intende affrontare il coordinamento del gruppo di lavoro e della progettazione intersettoriale, indicando la composizione del gruppo di lavoro, allegando il curriculum dei componenti e descrivendo gli elementi operativi per il coordinamento del gruppo e della elaborazione progettuale (ad esempio: elaborazione di cronoprogrammi, previsione riunioni e/o report periodici, previsione di spazi web condivisi).

La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 9 del presente disciplinare.

Criterio di valutazione B.3 – "Attivazione di un CAB regionale" – punteggio massimo 5 punti.

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio previsto per il presente criterio di valutazione, dovrà impegnarsi ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di aggiudicatario dell'appalto, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata del contratto.

Il concorrente dovrà pertanto presentare l'impegno secondo il Modello in **Allegato 4 - "Attivazione di un CAB regionale"** al presente disciplinare di gara.

Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato all'articolo 9 del presente disciplinare.

Art. 7 - Contenuto della Busta "C – Offerta economica" (punteggio max. 20 punti)

In riferimento al criterio C "Ribasso unico sull'importo a base di gara", di cui alla tabella "Criteri di valutazione" riportata in seguito, la busta C, sigillata e siglata **a pena d'esclusione**, deve recare all'esterno la dicitura "C – OFFERTA ECONOMICA", e deve contenere:

- **l'offerta economica** compilando preferibilmente il modello in **Allegato 5** al presente disciplinare **debitamente bollato** sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, compilato secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara, contenente l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale ed espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, verrà preso in considerazione il ribasso percentuale espresso in lettere.

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Resta inteso che il ribasso unico percentuale che il concorrente formulerà in sede di gara dovrà tenere conto anche delle migliori proposte e s'intenderà pertanto comprensivo delle stesse. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea o un consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di ciascun componente i medesimi operatori economici.

Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato al successivo art. 9 del presente disciplinare.

AVVERTENZE

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica di cui al criterio C o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Art. 9 - Procedura di aggiudicazione

L'appalto del servizio verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento agli elementi/sub-elementi e pesi/sub-pesi di ponderazione riportati nella seguente tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		Punteggi
B.1	Merito tecnico			35
		B.1.1 – Infrastrutture marittime portuali	10	
		B.1.2 – Infrastrutture stradali	5	
		B.1.3 – Infrastrutture ferroviarie	8	
		B.1.4 – Pianificazione urbanistica	12	
B.2	Relazione metodologica descrittiva			40
		B.2.1 – Economia dei trasporti marittimi e terrestri	6	
		B.2.2 – Organizzazione delle aree portuali per funzioni e destinazioni d'uso	10	
		B.2.3 – Pianificazione energetica e global supply chain	5	
		B.2.4 – Sicurezza portuale	5	
		B.2.5 – Gestione sedimenti marini dragati	6	

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Sub punteggi	Punteggi
		B.2.6 – Coordinamento del gruppo di lavoro	8	
B.3	Attivazione CAB regionale			5
C	Ribasso unico sull'importo a base di gara			20
TOTALE PUNTEGGIO				100

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

E' stabilita una clausola di sbarramento secondo le linee guida n. 2 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016). Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato all'art. 9 del presente disciplinare, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'“Offerta economica” di cui alla busta C i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio di **almeno 45 punti su un massimo attribuibile di 80.**

Il mancato raggiungimento della suddetta soglia di sbarramento comporta la **NON AMMISSIONE** alla successiva fase di valutazione dell'Offerta economica.

PROCEDURA DI GARA

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal R.U.P., che potrà avvalersi anche di un Seggio di gara, con le modalità di seguito indicate.

Il giorno fissato all'art. 1 della presente lettera, il R.U.P. o il Seggio procederà all'apertura, nella prima seduta pubblica, dei plichi generali per verificare che contengano i documenti e le buste sigillate di cui al precedente art. 1. Si passerà, quindi, sempre in seduta pubblica, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella busta A “Documenti amministrativi”, procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti Soggettivi, economici- finanziari e tecnico- professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara.

Qualora si rilevassero carenze di qualsiasi elemento formale, la Stazione appaltante, sulla base di quanto rilevato dal R.U.P., richiederà ai partecipanti di sanarle, con le modalità di cui all'art. 83 co. 9, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

A conclusione dell'esito della valutazione dei requisiti Soggettivi, economici – finanziari e tecnico – professionali, la Stazione appaltante pubblicherà, ai sensi dell'art. 29, co. 1, D.lgs. 50/16 e s.m.i. e per gli effetti di cui all'art. 120, D.lgs. 50/16 e s.m.i. del processo amministrativo, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di affidamento.

Nella successiva seduta pubblica, convocata previa comunicazione con preavviso minimo di 2 (due) giorni lavorativi, da inviare ai concorrenti mediante l'indirizzo P.E.C. dichiarato dal legale rappresentante nella dichiarazione di partecipazione, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 co.12, D.lgs. 50/16 e s.m.i. , provvederà ad aprire le buste “B” contenenti le offerte tecniche, elencandone ricognitivamente il contenuto al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti.

A seguire, in sedute riservate, la Commissione esaminerà le offerte tecniche medesime e attribuirà i punteggi relativi con il metodo di cui al successivo articolo 8.

In successiva seduta pubblica, sempre comunicata ai partecipanti con un preavviso minimo di 2 (due) giorni lavorativi, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al

successivo articolo 9. Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione procederà con le modalità di cui all'articolo 10 del presente disciplinare. Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione mediante produzione di documento d'identità ed alla registrazione della presenza.

L'apertura della documentazione amministrativa da parte della Commissione giudicatrice è fissata per il giorno **martedì 10 gennaio 2018**.

Art. 9 - Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G, D.P.R. 207/10 e s.m.i., applicando la seguente formula:

$$K_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} \times P_j$$

dove:

K_i	=	<i>punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;</i>
$\sum_{j=1}^n$	=	<i>sommatoria relativa agli n elementi di valutazione;</i>
P_j	=	<i>peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione "j";</i>
c_{ij}	=	<i>coefficiente relativo all'offerta i-esima rispetto all'elemento di valutazione j-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno)</i>

Il coefficiente c_{ij} è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso risultasse Aggiudicatario, dell'attuazione di quanto previsto dal progetto esecutivo.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

La Commissione giudicatrice, nella valutazione di ogni elemento e/o sub-elemento e relativa attribuzione dei coefficienti c_{ij} , terrà conto dei **seguenti criteri motivazionali**.

Criterio di valutazione B.1 – “Merito tecnico” – Punteggio massimo 35 punti

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B.1 “Merito tecnico” sono stabiliti i seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi.

Sub criterio B.1.1 – “Infrastrutture marittime portuali” – sub peso 10 punti

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di progettazione di infrastrutture marittime portuali riferite a porti commerciali caratterizzati da un elevato livello di intermodalità;
2. Servizi di progettazione di infrastrutture marittime portuali riferite a Porti commerciali;
3. Servizi di progettazione di infrastrutture marittime portuali;
4. Servizi di progettazione di infrastrutture portuali.

Sub criterio B.1.2 – “Infrastrutture stradali” – sub peso 5 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di pianificazione e/o progettazione di infrastrutture stradali riferite all'inserimento territoriale di scala di area vasta e/o di scala regionale, nonché agli aspetti inerenti l'intermodalità a supporto alle attività portuali;
2. Servizi di pianificazione e/o progettazione di infrastrutture stradali riferite all'inserimento territoriale di scala di area vasta e/o di scala regionale, nonché agli aspetti inerenti l'intermodalità;
3. Servizi di pianificazione e/o progettazione di infrastrutture stradali a supporto dell'intermodalità.

Sub criterio B.1.3 – “Infrastrutture ferroviarie” – sub peso 8 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di pianificazione e/o progettazione di infrastrutture ferroviarie riferite all'inserimento territoriale di scala di area vasta e/o di scala regionale, nonché agli aspetti inerenti l'intermodalità a supporto alle attività portuali;
2. Servizi di pianificazione e/o progettazione di infrastrutture ferroviarie riferite all'inserimento territoriale di scala di area vasta e/o di scala regionale, nonché agli aspetti inerenti l'intermodalità;
3. Servizi di pianificazione e/o progettazione di infrastrutture ferroviarie a supporto dell'intermodalità.

Sub criterio B.1.4 – “Pianificazione urbanistica” – sub peso 12 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.4, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di elaborazione di Piani regolatori portuali per porti di rilevanza economica nazionale;
2. Servizi di elaborazione di strumenti di pianificazione urbanistica di ambiti portuali e/o di sviluppo industriale per i territori di area vasta o di scala regionale;
3. Servizi di elaborazione di strumenti di pianificazione urbanistica.

Criterio di valutazione B.2 – “Relazione metodologica descrittiva” – punteggio massimo 40 punti

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B.2 “Relazione metodologica descrittiva” sono stabiliti i seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi.

Sub criterio B.2.1 – “Economia dei trasporti marittimi e terrestri” – sub peso 6 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

Sub criterio B.2.2 – “Organizzazione delle aree portuali per funzioni e destinazioni d'uso” – sub peso 10 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

Sub criterio B.2.3 – “Pianificazione energetica e global supply chain” – sub peso 5 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica

Sub criterio B.2.4 – “Sicurezza portuale” – sub peso 5 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.4, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

Sub criterio B.2.5 – “Gestione dei sedimenti marini dragati” – sub peso 6 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.5, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

Sub criterio B.2.6 – “Coordinamento del gruppo di lavoro” – sub peso 8 punti.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.6, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati in settori affini a quelli relativi alle tipologie di elaborati oggetto di affidamento;
2. Efficacia delle modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e condivisione con il committente.

Criterio di valutazione B.3 – “Attivazione di un CAB regionale” - punteggio massimo 5 punti

Al fine di ottenere il punteggio previsto per il presente criterio di valutazione il concorrente deve impegnarsi, compilando il Modello in **Allegato 4** al presente disciplinare, ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di Aggiudicatario nell'ambito del contratto, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata del contratto, compreso l'eventuale periodo opzionato.

Al concorrente che presenterà la dichiarazione d'impegno verrà attribuito un coefficiente pari a 1, mentre in mancanza di tale impegno verrà attribuito un coefficiente pari a 0.

Criterio di valutazione C – “Ribasso unico sull'importo posto a base di gara” – punteggio massimo 20 punti

L'attribuzione del coefficiente per il criterio C “Ribasso unico sull'importo posto a base di gara”, relativo al ribasso sull'importo del servizio, sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

se $R_i \geq R_s$, $C_{ic} = 1$

Pertanto, viene attribuito il coefficiente pari a 1 (uno) a tutte le offerte con ribasso offerto pari o superiori al ribasso soglia:

$$\text{se } R_i < R_s, \\ C_{ic} = R_i / R_s$$

dove:

C_i	=	coefficiente (variabile da 0 a 1) attribuito all'offerta i-esima per il criterio C
R_i	=	ribasso offerto dal concorrente i-esimo
R_s	=	ribasso soglia pari alla media aritmetica dei ribassi offerti

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 3 (tre), il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2 B.2.3, B.2.4, B.2.5 e B.2.6, verrà attribuito mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno) della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, secondo il seguente procedimento: una volta terminati i "confronti a coppie", secondo le linee guida riportate nell'Allegato G del D.P.R. 207/10 e s.m.i., la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 3 (tre), il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2 B.2.3, B.2.4, B.2.5 e B.2.6, verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "eccellente", "ottimo", "buono", "discreto", "modesto", "assente/irrelevante", in base ai seguenti parametri:

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati di ottima rispondenza al contesto
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/Irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

Riparametrazione dei punteggi assegnati

Qualora il criterio di valutazione sia stato suddiviso in sub criteri e in sub pesi, la Commissione provvederà a riparametrare i punteggi assegnati ad ogni oggetto concorrente con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Art. 10 - Congruità dell'offerta

Ove sussistano i presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., il R.U.P. si avvarrà della Commissione giudicatrice che, previa sospensione della procedura di gara, procederà alla valutazione della congruità delle offerte. In tal caso, la Stazione appaltante richiederà per iscritto

all'offerente la presentazione delle spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Qualora le giustificazioni siano considerate non sufficienti a giustificare quanto richiesto dall'art. 97 co. 5, D.lgs. 50/16 e s.m.i., la Stazione appaltante potrà dichiarare l'esclusione dell'offerta.

Procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali sussista quanto disposto dal medesimo art. 97, co. 3, fino all'identificazione della migliore offerta non anomala.

La Stazione appaltante, al termine della verifica di congruità, fisserà un'ulteriore seduta pubblica che verrà comunicata a tutti gli offerenti con lettera inviata esclusivamente a mezzo PEC, in cui verranno resi noti i risultati della verifica, l'eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione e la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento della Stazione appaltante.

Art. 11 - Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 92, co. 2 e 3 (garanzia provvisoria), D.lgs. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103, co. 3 e 4, D.lgs. 50/16 e s.m.i.. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, D.lgs. 50/16 e s.m.i.; per la garanzia provvisoria quelle espressamente elencate all'art. 2 p.to 4) del presente disciplinare.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. della attività produttive del 12 marzo 2004 (art. 103, co. 9, D.lgs. 50/16 e s.m.i.).

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, Codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito (art. 103, co. 5, D.lgs. 50/16 e s.m.i.). L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui l'Amministrazione abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

Art. 12 - Effetti dell'aggiudicazione

L'Amministrazione aggiudica al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

L'affidamento è condizionato, previa verifica dei requisiti di partecipazione dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., all'inesistenza a carico dell'Aggiudicatario delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, D.lgs. 50/16 e s.m.i..

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, ecc..) sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Il contratto è Soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/10 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 art. 5 comma 2 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali degli avvisi e dei bandi sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Qualora l'appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di Raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli artt. 46 e 48, D.lgs. 50/16 e s.m.i., prima della stipula del contratto.

Art. 13 - Stipula del contratto

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/16 e s.m.i., come precisato all'art. 12 del disciplinare;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, L. 136/10 e s.m.i.;
- i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, co. 2 e 3, D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate l'Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e si procederà, qualora il fatto dell'Aggiudicatario sia riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 108 e 109, D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Art. 14 - Documenti che regolano il servizio

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti e fanno parte integrante del servizio sono:

- a) il presente disciplinare di gara;
- b) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario;
- c) il disciplinare di incarico e suo Allegato tecnico;
- d) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 15 - Prescrizioni generali

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non si darà corso all'apertura della busta che risulti pervenuta oltre il termine fissato dall'art. 1 del presente disciplinare.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, co. 1, 2, 4 e 5, D.lgs. 50/16 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dai successivi co. 7 e 8.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, co. 15, D.lgs. 50/15 e s.m.i.).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83, co. 9, D.lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, D.lgs. 50/16 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. La Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i Soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del Soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

Nessun compenso spetta ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai concorrenti relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

In caso di contenzioso le eventuali controversie sono decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/00 e s.m.i. di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'Aggiudicatario nonché sull'Impresa che segue in graduatoria.

Si precisa che l'offerta economica presentata sia priva di bollo o con bollo insufficiente, l'Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all'Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 26/10/72, n. 642.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110, D.lgs. 50/16 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i Soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 110, co. 2, D.lgs. 50/16 e s.m.i..

Al presente servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, L. 13/08/10, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'Aggiudicatario.

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/16 e s.m.i.; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/02 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi) deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Ai sensi del D.lgs. 50/16 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione regionale tramite gli Uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del disciplinare d'incarico. I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei Soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione regionale di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati:

Allegati da inserire nella Busta A:	
Allegato 1	Modello – <i>Istanza di partecipazione</i>
Allegato 2	Modello – <i>Formulario DGUE</i>
Allegato 3	Modello – <i>Dichiarazione di sopralluogo</i>

Allegati da inserire nella Busta B:	
Allegato 4	Modello – <i>Attivazione di un CAB regionale</i>
Allegati da inserire nella Busta C:	
Allegato 5	Modello – <i>Offerta economica</i>

Il Direttore centrale alle Infrastrutture e al territorio
(dott.ssa Magda Uliana)
(firmato digitalmente)